



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 30 Giugno 1993

N. 237 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".

L'anno millenovecento novantatre il giorno trenta del mese di giugno
alle ore 10.00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	h	
2) ANGIULI Vito	u	
3) ANNESE Mario	u	
4) APRILE Leonardo		h
5) ARMENISE Nicola	u	
6) BALDUCCI Enrico	u	
7) BELARDI Raffaele	u	
8) BELLOMO Michele		u
9) BRUNO Antonio	u	
10) CARROZZO Gaetano	u	
11) COLANGELO Sabino	u	
12) COLOGNO Michele	u	
13) CONVERTINO Cosimo	u	
14) COPERTINO Giovanni	u	
15) DE CRISTOFARO Mario	u	
16) DE LUCIA Francesco	u	
17) DI CAGNO Nicola		u
18) DI GIOIA Pasquale	u	
19) DIPIETRANGELO Carmine	u	
20) FERLICCHIA Luigi	u	
21) FESTINANTE Luigi	u	
22) FITTO Raffaele	h	
23) FUSILLO Nicola	u	
24) GIANGROSSI Luigi	u	
25) GODELLI Silvia	u	

26) INTRONA Onofrio	h	
27) LIA Cesare	u	
28) MACRI' Camillo	u	
29) MARROCCOLI Tommaso		h
30) MARTELOTTA Giuseppe	u	
31) MARZO Corradino	u	
32) MASSAFRA Isabella	u	
33) MASTRANGELO Giovanni	u	
34) MINISCHETTI Luigi	u	
35) OCCHIOFINO Nicola	u	
36) PAOLUCCI Roberto		u
37) PIZZICOLI Michele	u	
38) POTI' Vittorio	u	
39) PUGLIESE Girolamo	u	
40) SABATO Giovanni		u
41) SAVINO Vito	u	
42) SILVESTRI Antonio	u	
43) STANO Giulio	u	
44) STRAZZERI Marcello	u	
45) TAGLIENTE Nicola		u
46) TARQUINIO Lucio	u	
47) TATARELLA Salvatore	h	
48) TEDESCO Alberto	h	
49) TONDO Antonio	u	
50) ZINGRILLO Giuseppe	u	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è il riesame della legge regionale "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".

Dà la parola al relatore, Cons. Massafra, Presidente della VI Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso, precisando che la stessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della Costituzione, deve considerarsi legge "nuova" in quanto il precedente testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4.2.92, con delibera n. 118, è stato modificato non soltanto nelle parti riguardanti i rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -


IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e del Cons. Tondo, espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo", nel testo allegato alla prtesente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Confortino)



I CONSIGLIERI SEGRETARI
(sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)





Riesame legge regionale

"Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

ART. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarietà e della pace fra i popoli.

2. A tal fine concorre a promuovere e a coordinare la partecipazione della comunità pugliese alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) secondo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n.49 e con le modalità previste nella presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART. 2
(Obiettivi)

1. La Regione Puglia, per la finalità di cui al precedente art.1, persegue i seguenti obiettivi:

a) educazione ai temi della cooperazione con i P.V.S.;



- b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.;
- c) coordinamento in ambito regionale delle iniziative di cooperazione di cui all'art.2, comma 5, della legge 16 febbraio 1987, n.49.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART.3
(Attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2 la Regione Puglia può:

a) (obiettivo educazione)

- a.1 -promuovere, coordinare e sostenere iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante forme idonee di informazione;
- a.2 -promuovere, coordinare e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multi-etnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze maturate nei P.V.S.;
- a.3 -promuovere, coordinare e sostenere corsi di formazione per operatori di pace e sviluppo;
- a.4 -promuovere, coordinare e sostenere incontri ed attività di scambi giovanili tra la popolazione pugliese e le



popolazioni dei P.V.S.;

- a.5 -favorire il mantenimento della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel rispetto del disposto dell'art.4 della legge regionale 11.5.1990, n.29;
 - a.6 -promuovere, coordinare e sostenere forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali della ricerca scientifica ed i soggetti operatori di cooperazione;
 - a.7 -organizzare ed attuare, d'intesa con l'Assessorato al lavoro, una Conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attività;
 - a.8 -organizzare e sostenere, d'intesa con l'Assessorato al lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S.;
- b) (obiettivo formazione)
- b.1 promuovere, coordinare e sostenere attività di formazione anche definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:
 - a cittadini pugliesi da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;
 - a cittadini dei P.V.S. immigrati in Puglia, ai fini di un loro reinserimento nei Paesi di origine, anche con compiti di



formatori, nel rispetto del disposto dell'art.6, comma 2, della L.R. 11.5.1990, n.29;

c) (obiettivo coordinamento)

- c.1 - realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S., anche mediante la partecipazione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo;
- c.2 - fornire nell'ambito regionale supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D.G.C.S., anche ai sensi dell'art.11 della legge 49/87;
- c.3 - promuovere progetti di sviluppo favorendo la partecipazione dell'imprenditoria pugliese, ai sensi dell'art.7 della legge 16.02.1987, n. 49;
- c.4 - attuare iniziative di partenariato, anche con impegni di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2;
- c.5 - promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art.28 della legge 16.02.1987, n. 49;
- c.6 - favorire la costituzione di nuove O.N.G. regionali;



c.7 - favorire la partecipazione, anche di altri soggetti operatori di cooperazione, ed in particolare del volontariato.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART. 4

(Programma delle attività)

1. Il programma delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

2. Il programma, che viene trasmesso alla D.G.C.S., individua obiettivi ed attività anche pluriennali, definendone le priorità ed i singoli progetti.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART. 5

(Commissione Tecnica per la Cooperazione e lo Sviluppo)

1 E' istituita la Commissione Tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. (Commissione) con funzioni consultive in ordine al programma di cui al precedente art.4.

2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore



competente.

3. La Commissione è presieduta dall'Assessore delegato alla Cooperazione con i P.V.S. ed è composta da:

- a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L. 16.2.87, n. 49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;
- b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:
 - 1) le Associazioni agricole;
 - 2) le Associazioni degli industriali;
 - 3) le Associazioni artigiane;
 - 4) le Associazioni dei commercianti;
 - 5) le Associazioni della piccola e media industria;
- c) un componente designato da ciascuna delle tre OO.SS. più rappresentative;
- d) un componente dell'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;
- e) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative più rappresentative;
- f) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, iscritto nell'Albo di cui all'art.13, comma 1, della legge regionale 11.05.1990, n.29;
- g) il coordinatore del Settore Programmazione;



h) il dirigente responsabile dell'Ufficio Cooperazione P.V.S.

4. La Commissione è integrata di volta in volta, in relazione ai temi all'ordine del giorno, dai coordinatori dei Settori interessati.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.

6. La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

7. La funzione di Segretario della Commissione è affidata ad un dipendente del Settore Programmazione.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART. 6

(Coordinamento delle attività)

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)



ART. 7

(Disposizione finanziaria)

1. Per le attività di cui al precedente art.3 si provvede:
 - a) mediante impiego delle relative assegnazioni statali, eventualmente disposte ai sensi dell'art.2 della Legge 16.02.1987, 49;
 - b) mediante risorse proprie, definite con legge di bilancio.

2. La Regione può anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionali, nonché di contributi e finanziamenti pubblici e privati da introitare su apposito capitolo.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART. 8

(Norma transitoria)

1. In attesa della legge regionale di riorganizzazione degli uffici, la Giunta regionale si avvarrà della struttura del Settore Programmazione per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI)



Consiglio Regionale
della Puglia

10

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)